

## **MASSIME**

*A cura di Laura Trovellesi Cesana e Maria Annunziata Zegarelli*

### **Titolo con offese a sfondo sessuale. E' discriminatorio.**

Il diritto di critica trova il suo limite nella continenza che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie.

Infatti il titolo di un articolo è dotato di una forza comunicativa propria ed è destinato ad incidere in maniera immediata sull'opinione dei lettori. Se poi contiene richiami sessisti dispiega effetti che, oltre ad avere carattere lesivo per la persona, scredita la figura della donna, con ciò violando l'art. 9 del Codice deontologico sul trattamento dei dati personali che impone al giornalista di «rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali». Né attenuano la responsabilità eventuali spiegazioni contenute nell'articolo o tentativi di ridimensionamenti del messaggio giornalistico.

*C.D.N. 22 gennaio 2018 N. 3 - Pres. Faustini – Relatrice Zegarelli.*

*Respinto ricorso Pietro Senaldi avverso delibera Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 maggio 2017.*

### **Nessuna responsabilità per il direttore cessato dall'incarico anche se il suo nome figura ancora sulla 'gerenza'.**

Ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della Legge n. 47 del 1948 l'obbligo di comunicare, ai fini delle relative annotazioni, ogni mutamento intervenuto nella direzione di una testata incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario. Quando ciò avviene e, per errore materiale attribuibile ad altri, nella gerenza figurano ancora il nome del direttore effettivamente già cessato dalle sue funzioni, lo stesso non può essere chiamato a rispondere del prodotto giornalistico realizzato sotto la direzione del nuovo responsabile. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V. Sent. n. 11958/2000).

*C.D.N. 22 gennaio 2018 N.4 - Pres. Faustini – Relatore Duranti.*

*Accolto ricorso presentato da F. A. contro delibera n.447/17/PC/AC del 17/7/2017 adottata dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.*

### **Il firmatario di un esposto non è legittimato a ricorrere avverso la decisione del Consiglio Territoriale di Disciplina. Ricorso inammissibile.**

L'attività di chi segnala violazioni di norme da parte di giornalisti si esaurisce con la denuncia del fatto all'Ordine dei giornalisti. L'esponente infatti non può ricorrere avverso i provvedimenti di archiviazione dell'esposto o proscioglimento del giornalista. Ciò perché i soggetti abilitati a proporre ricorso al Consiglio di Disciplina

Nazionale sono il giornalista interessato al procedimento ed il Procuratore Generale, (art. 63, Legge n. 69/1963; art. 61, D.P.R. n.115/1965; art. 1 Regolamento sui ricorsi innanzi il Consiglio nazionale di disciplina, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia il 31 marzo 2014).

*CDN 22 gennaio 2018 N.1 – Pres. Faustini – Relatore Duranti.*

*Inammissibile ricorso E.T. avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale Ordine Veneto 8 maggio 2017 (archiviazione esposto).*

### **Quando l'indeterminatezza del capo di incolpazione è sanata dall'attività della difesa.**

L'atto di incolpazione deve contenere ogni elemento necessario per chiarire la dinamica del fatto contestato e la situazione in cui esso si è verificato. Tuttavia non può considerarsi un vizio insanabile la contestata genericità dell'atto di incolpazione, qualora il giornalista incolpato, nell'ambito del procedimento instaurato, entrando dettagliatamente nel merito del caso che lo vede al centro, supera nei fatti la sollevata eccezione preliminare. Lo stesso, infatti, era consapevole del clamore mediatico suscitato dalla vicenda per essere stato, tra l'altro, tra i protagonisti del dibattito pubblico insieme al presidente dell'Ordine regionale che aveva chiesto l'avvio del procedimento disciplinare. L'incolpato, dunque, davanti al Consiglio di disciplina territoriale non solo ha dimostrato di avere precisa consapevolezza del motivo alla base della violazione deontologica contestagli contenuta nell'atto di incolpazione, ma soprattutto è entrato analiticamente nel merito e ha esercitato il suo legittimo e insopprimibile diritto di difesa, avendo argomentato ampiamente e cercato di giustificare le ragioni della sua condotta, che poi l'organo disciplinare ha ritenuto non conforme ai principi posti a base dell'esercizio della professione giornalistica.

*C.D.N 22 gennaio 2018. N.2 - Pres. Faustini – Relatrice Trovellesi Cesana.*

*Respinto ricorso Andrea Fabrizio Manfrin avverso delibera Consiglio disciplina territoriale Ordine Valle d'Aosta adottata il 17 luglio 2017*